

Invero, pur se volesse parlarsi di un giudicato esclusivo sulla giurisdizione e rilevante anche in altro processo (come sostiene la ricorrente), è chiaro che l'autorità del giudicato vige solo quando sussistono i noti elementi di identità oggettiva e soggettiva tra i due processi. Ora, in relazione alla questione di giurisdizione, anche a prescindere da altri elementi, la *causa petendi* è data certamente dalla ragione per la quale la questione di giurisdizione è sollevata. Nella specie, nel primo processo la *causa petendi* era costituita dal criterio di collegamento e dalla sua esistenza o meno come presupposto della sussistenza della funzione giurisdizionale del giudice italiano nei confronti dello straniero convenuto. Detta *causa petendi* più non si presenta nell'attuale processo in cui invece la giurisdizione del giudice italiano ripete la propria legittimazione dalla cittadinanza italiana del convenuto in forza del principio fondamentale di cui all'inizio della presente disamina, secondo cui la giurisdizione del giudice italiano sussiste sempre e senza riserve quando il convenuto è italiano.

Pertanto deve affermarsi nella specie la giurisdizione del giudice italiano; tutte le altre questioni sollevate dalla ricorrente riguardano il merito e saranno da essa fatte valere avanti il giudice adito. La reiezione del ricorso importa la condanna della ricorrente alla perdita del deposito. Quanto alle spese della presente fase, la peculiarità della fattispecie e le discussioni cui esse hanno dato luogo, consigliano la loro compensazione.

P. Q. M., (la Corte) rigetta il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia; condanna la ricorrente alla perdita del deposito; dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado.

CORTE DI APPELLO DI TORINO, sentenza 30 marzo 1973

Presidente, MUGGIA - Consigliere Rel., FENOGLIO
P. M., CORDERO DI VONZO (concl. conf.)

Ditta Barthl Maver (avv. Rango d'Aragona, Ceviddalli) contro S.a.s. Pannelli F.G.B. (avv. De Filippi).

Ai sensi dell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, gli unici requisiti richiesti per la validità di una clausola compromissoria sono la forma scritta dell'accordo, stabilita direttamente o indirettamente dalla convenzione, il riferimento dell'accordo stesso ad un rapporto determinato e l'arbitrabilità della controversia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 12-20 settembre 1972 la ditta Barthl Mayer O. H. G., con sede in 8471 Weisskirchen in Stiria (Austria), in persona del socio responsabile Hermann Wolfram Zeiner, convenne la ditta Pannelli F. G. B. di Franco Galoppini e C., soc. n. coll. con sede in Borgosesia, avanti questa Corte d'Appello, per sentir dichiarare efficace ed esecutiva in Italia la sentenza 19 giugno 1972 del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, pronunciata inter partes.

non

L'attrice espose che, in data 8 gennaio 1971, era stato stipulato in Vienna, per il tramite della ditta mediatrice Ewald Welde, un contratto con la s.a.s. Pannelli F. G. B. per la compravendita di un autotreno di tavolame di abete rosso e larice « ... alle condizioni ivi descritte », tra le quali, ai fini della presente causa, interessa la clausola compromissoria del seguente tenore: « il presente contratto è basato sugli usi austriaci del commercio del legno. Nel caso di controversia le parti si sottomettono al Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna ».

In data 19 febbraio 1971 la società convenuta ricevette l'autotreno di legname, ma non lo trovò di suo gradimento, tanto che contestò, con raccomandate n. 1829 e 1931, spedite il 27 febbraio alla società fornitrice ed alla ditta mediatrice, la qualità e l'idoneità della merce.

La ditta Ewald Welde e Co. rispose dichiarando che la soc. Mayer non riconosceva il reclamo sia perché la partita di legname era perfettamente corrispondente alla qualità pattuita; sia perché la contestazione non era pervenuta nei cinque giorni previsti dalle leggi austriache per il commercio del legname.

Non riuscendo le parti a trovare un'amichevole composizione della vertenza, la ditta mediatrice propose di far eseguire una perizia dalla Borsa Merci di Vienna. Eseguita la perizia e rimanendo le parti ferme nei loro opposti punti di vista, la ditta Mayer, invocando la clausola arbitrale, convenne la società italiana avanti il Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, chiedendo il pagamento del prezzo.

Una prima decisione di quel tribunale (25 novembre 1971) venne revocata ed annullata con sentenza 19 giugno 1972 dello stesso tribunale per vizi procedurali relativi al termine di comparizione assegnato alla convenuta (13 settembre per il 30 settembre successivo). Il secondo giudizio si concluse con la succitata sentenza 19 giugno 1972, con cui quel Tribunale arbitrale condannò la società Pannelli, sempre rimasta contumace, a pagare entro quattordici giorni, la somma dovuta, oltre agli interessi del 9% ed alle spese processuali. La decisione venne notificata alla ditta Pannelli il 21 giugno 1972 e poi passò in cosa giudicata.

Al fine di ottenere la delibazione della medesima nei confronti della società Pannelli, l'attrice promosse il presente giudizio ai sensi degli artt. 796-797-800 cod. proc. civ. e della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata il 10 giugno 1958

800 CCP
+
R-2L



a New York ed entrata in vigore in Italia il 1° maggio 1969, a seguito della legge 19 gennaio 1968 n. 62.

La società convenuta si costituì e si oppose alla deliberazione della sentenza arbitrale austriaca, eccependo: a) che il contratto si era concluso a Borgosesia e non a Vienna e quindi doveva valere la legge e la giurisdizione italiana e non quella austriaca; b) mentre alcune clausole del contratto, relative alle parti contraenti, all'oggetto, alla qualità, alla misura, al prezzo, alla consegna ed alla spedizione ed al pagamento sono scritte anche in lingua italiana, le altre clausole, tra cui quella che contempla la clausola compromissoria sono tutte scritte in lingua tedesca e predisposte con modulo a stampa, non approvato specificamente. Per cui la clausola suddetta, oltre a violare il disposto dell'art. 2 cod. proc. civ., sarebbe altresì nulla ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. perché non approvata espressamente per iscritto.

Pertanto la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Dopo che il procuratore dell'attrice ebbe depositate le traduzioni asseverate del contratto e della clausola arbitrale, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è passata a decisione.

Il Procuratore Generale ha chiesto la deliberazione della sentenza arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Due sono gli accertamenti che la Corte è tenuta ad espletare per la deliberazione della sentenza arbitrale della Borsa Merci di Vienna del 19 giugno 1972 e cioè: 1) se il contratto sia stato stipulato in Austria, talché debba trovare applicazione, nel merito, la legge austriaca (art. 26 preleggi), 2) se da parte dei contraenti siano state osservate le norme della convenzione di New York 10 giugno 1958, alla quale l'Italia ha aderito con legge 19 gennaio 1968 n. 62.

La società convenuta ha contestato il fondamento delle domande di controparte, eccependo: *a)* che il contratto di compravendita 8 gennaio 1971, che ha dato origine alla controversia, poi decisa con la sentenza arbitrale, sarebbe stato stipulato a Borgosesia e non a Vienna; *b)* che conseguentemente il contratto sarebbe stato disciplinato dalla legge italiana e particolarmente dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che richiedono la specifica approvazione della clausola arbitrale; specificazione che nella specie farebbe difetto, tanto più che tale clausola era scritta in lingua tedesca; *c)* che, contrariamente al preciso disposto dell'art. 2 cod. proc. civ. sarebbe stata arbitrariamente derogata la giurisdizione italiana, tanto più che la deroga non risultava da atto scritto e non era stata approvata nei modi di cui agli artt. 1341, 1342 cod. civ.; *d)* argomento dell'ultima ora: che la clausola compromissoria non sarebbe mai esistita, tanto è vero che è stata proposta una perizia.

In subordine vi è la richiesta della convenuta di procedere al riesame

del merito *ex art. 798 cod. proc. civ.* perché il giudizio si è svolto in sua contumacia, ma di questa non è il caso di occuparsi, posto che, per quel che si dirà, la causa va decisa sulle questioni principali.

Invero, principiando dalla conclusione del contratto, non vi è dubbio che esso risulta stipulato a Vienna anche ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., per cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Nella specie, come risulta dalla documentazione prodotta, il mediatore Welde di Vienna ha spedito contemporaneamente ad entrambe le parti il modulo di contratto da lui predisposto e da lui solo firmato, pregando le destinatarie, di « confermarlo come al solito » su due esemplari e di ritornarglieli a giro di posta. Ciò che fecero entrambe le parti, come si può evincere dagli scritti difensivi di tutte le due.

Va rimarcato che il Welde ha sottoscritto il contratto quale mediatore e non quale parte, o quale rappresentante di una delle parti, per cui egli è veramente la persona che ha messo in contatto le parti stesse, le quali, per suo tramite e presso di lui, hanno concluso la compravendita in oggetto. Egli, infatti, ha raccolto le richieste ed ha formulato una proposta di contratto che ha inviato alle parti. Le quali gli hanno poi dato la rispettiva adesione, firmando ed inviandogli il contratto.

Per cui l'incontro delle volontà è avvenuto a Vienna presso il mediatore ed ivi il contratto è stato concluso. Donde l'applicabilità al caso dell'art. 25 delle preleggi al codice civile.

Il contratto, oltre che concluso in Austria, doveva anche avere ivi esecuzione, sia per quanto riguarda l'obbligazione del venditore (consegna della merce), sia per quanto riguarda l'obbligazione del compratore (pagamento del prezzo). Invero per la consegna, risulta che la merce, venduta in Austria, doveva essere trasportata in Italia a mezzo vettore, per cui il venditore si liberava dell'obbligo della consegna a mani del compratore con la rimessione della cosa al vettore (art. 1510 cod. civ.). Per il pagamento, in mancanza di pattuizione, il pagamento che non doveva avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si eseguiva, doveva farsi al domicilio del venditore; per cui anche il *forum destinatae solutionis* era Vienna. Tutto ciò determina pertanto la giurisdizione e la competenza del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, non soltanto in base alla deroga contrattuale delle parti ed alla clausola compromissoria da esse sottoscritta, ma altresì per competenza territoriale e per materia sia in base alla legge austriaca, sia ai sensi dell'art. 797 n. 1 cod. proc. civ.

A questo punto entra in argomento la già citata convenzione di New York, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali rese nel territorio di uno Stato diverso da quello nel quale il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sono richieste.

Italy

Difatti le norme dell'ordinamento italiano di carattere generale, per il loro carattere di generalità, di fronte a particolari convenzioni internazionali

(Cass. 5 gennaio 1972 n. 16). Questo fondamentale principio, ormai pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, comporta che non soltanto si deve derogare da parte del giudice italiano alle norme dell'art. 2 cod. proc. civ. od a quelle delle clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., ma altresì a quelle eventuali consimili degli altri Stati, per prendere come esclusivo punto di riferimento soltanto le particolari norme contenute nella convenzione internazionale.

La convenzione in oggetto stabilisce, con apposita norma, i requisiti del compromesso e della clausola compromissoria, giacché all'art. II stabilisce che:

« 1. Ciascuno degli Stati contraenti riconosce l'accordo scritto mediante il quale le parti si obbligano a sottomettere ad arbitrato tutte le controversie, od alcune delle controversie, che siano sorte o che potrebbero sorgere tra di loro, aventi ad oggetto un rapporto giuridico determinato, contrattuale o no, relativo ad una questione che possa essere risolta a mezzo di arbitrato.

« 2. Per accordo scritto si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o telegrammi ».

Da ciò si evince che l'obbligo di riconoscere efficacia alle clausole arbitrali è stabilito nei termini più ampi, tanto è vero che gli unici requisiti richiesti per la validità della clausola sono la forma scritta dell'accordo, stabilita direttamente con norma uniforme dalla convenzione, il riferimento dell'accordo stesso ad un rapporto determinato e l'arbitrabilità della controversia. Proprio al fine di evitare incertezze, che si tradurrebbero in evasioni alla convenzione, questa stabilisce il preciso concetto di « accordo scritto », stabilendo una norma uniforme valida per tutti gli Stati aderenti e che prevale, derogandole, sulle norme interne degli ordinamenti statali. Per questo non occorre né accertare, come sostiene parte convenuta, se la clausola inserita nel contratto *de quo* ha rispettato i disposti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., né stabilire, come vorrebbe l'attrice, che dette clausole non sono previste nell'ordinamento giuridico austriaco e quindi sono irrilevanti nel caso di specie. Invero l'esame dei requisiti del compromesso e della clausola compromissoria deve essere condotto esclusivamente in base alla succitata norma della convenzione di New York e non in base alla legge del luogo in cui l'accordo arbitrale è stato stipulato.

Di tal che, contenendo la scrittura contrattuale tra le parti la clausola compromissoria, in base alla quale il Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna ha potuto conoscere della questione e pronunciarsi sulla medesima, ne segue che il giudice italiano, quale organo di uno Stato che ha aderito alla convenzione di New York, deve riconoscere la sentenza arbitrale straniera e darvi esecuzione in Italia. Questo obbligo è espressamente sancito dall'art. III della convenzione, a cui si rimanda.

L'art. IV stabilisce gli oneri a carico della parte che richiede il ricono-

Art
III

scimento della sentenza arbitrale: detti oneri consistono nella produzione della sentenza arbitrale e del compromesso o della clausola compromissoria, debitamente autenticate e tradotte. Oneri a cui la società attrice ha prestato osservanza, come si evince dalle sue produzioni.

L'art. V, a sua volta, stabilisce gli oneri a carico della parte che si oppone al riconoscimento della sentenza arbitrale, stabilendo che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno rifiutati se la parte, contro cui la sentenza è invocata, fornisca all'autorità competente del paese in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati, la prova che vi fu incapacità delle parti, che vi fu la mancata conoscenza dell'arbitro e della procedura arbitrale, che l'oggetto della sentenza è estraneo alla clausola arbitrale od al compromesso; che la costituzione del collegio arbitrale non è conforme alla convenzione od alla legge; che la sentenza arbitrale non è definitiva. Nessuna di queste condizioni ricorre nella fattispecie, così come non ricorrono le altre condizioni ostative previste dall'art. V n. 2 (la legge dello Stato non consente l'arbitrabilità della controversia, oppure l'esecuzione della stessa è contraria all'ordine pubblico). Invero si tratta di pronuncia arbitrale su un contratto di natura commerciale, la cui esecuzione in Italia non contrasta con l'ordine pubblico nazionale.

Pertanto sussistendo nella specie tutti i requisiti previsti dalla convenzione per consentire il riconoscimento in Italia della sentenza arbitrale austriaca, non resta alla Corte che procedere alla deliberazione della stessa, consentendo la sua esecuzione in Italia. Di conseguenza vanno respinte tutte le eccezioni di parte convenuta, ivi compresa quella relativa ad un supposto venir meno della clausola compromissoria, per essere stato il giudizio arbitrale preceduto da una perizia stragiudiziale. Difatti il tentativo fatto di risolvere la vertenza, mediante l'esame della merce contestata da parte di un perito, non significa rinuncia alla clausola compromissoria del contratto, ma soltanto un desiderio del mediatore, accettato dai contraenti, di comporre amichevolmente la vertenza.

Fallito il quale, è scattata la clausola arbitrale prevista dal contratto, con tutte le inerenti conseguenze.

Per cui non resta alla Corte che accogliere le conclusioni dell'attrice anche in punto spese, nelle misure liquidate in dispositivo.

P. Q. M., la Corte pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara efficace ed esecutiva in Italia la sentenza arbitrale 19 giugno 1972 del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, pronunciata *inter partes* e condanna la soc. n. coll. Pannelli F. G. B. di Franco Galoppini e Co. di Borgosesia a rifondere a controparte le spese di giudizio...